
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Valida la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia.

La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentanti tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.1.2014, n. 1063

...omissis...

1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi del ricorso, in quanto esso si palesa improcedibile per inosservanza dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto nel ricorso si è espressamente allegato che la sentenza impugnata

venne notificata il 16 dicembre 2010, ma si è prodotta una copia autentica di essa senza la relata della sua notificazione.

Ne consegue che viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui La previsione - di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, allegghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

D'altro canto nel caso di specie, essendo stato il ricorso notificato, dal punto di vista delle notificanti, il 14 febbraio 2011 e situandosi tale data oltre in sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 10 novembre 2010, non può venire in rilievo nemmeno il principi di diritto - non contraddetto in alcun modo dal consolidato orientamento di cui alla citata Cass. sez. un. n. 9005 del 2009, ma che si pone nel suo solco - secondo cui: qualora il ricorrente in cassazione allegghi che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data oppure genericamente che è stata notificata, ma non produca copia autentica della sentenza stessa con la relata della sua notificazione, siccome gli impone il n. 2 dell'art. 369 c.p.c., comma 2 il ricorso dev'essere considerato procedibile ove risulti, dallo stesso ricorso, che la sua notificazione (dal punto di vista del notificante) è avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso, infatti, l'inosservanza delle forme previste dall'indicata norma appare tale che lo scopo che doveva essere raggiunto attraverso di esse a pena di improcedibilità, cioè quello di consentire alla Corte di accertare fin dal momento del rituale deposito del ricorso la sua tempestività in relazione al termine breve, risulta comunque raggiunto sempre in quel momento attraverso il collegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso stesso, risultante dalla relata in calce ad esso (Cass. n. 14059 del 2013).

2. E' da rilevare che le deduzioni delle osservazioni depositate all'udienza dal nuovo difensore dei ricorrenti non sono in alcuno idonee a superare la causa di improcedibilità.

In esse, infatti, per un verso si deducono fatti irrilevanti *ratione temporis*, per altro verso uno di essi sarebbe privo di pregnanza e per altro ancora entrambi, se fossero stati deducibili, sarebbero rimasti indimostrati.

Infatti:

a) si sostiene nelle note che la notificazione della sentenza cui si alluse nel ricorso sarebbe stata inesistente, ma tale assunto viene sostenuto evocando vecchia giurisprudenza, la quale è oramai superata dal seguente principio di diritto: La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo. (Cass. Sez. Un. n. 29290 del 2008): ne deriva che la notificazione pur se avvenuta al procuratore in unica copia, sarebbe stata pienamente valida;

b) diventa pertanto irrilevante, stante l'irrilevanza della deduzione, che essa non sia stata documentata tramite la produzione della copia notificata e diventa a monte irrilevante anche che una siffatta produzione comunque sarebbe dovuta avvenire nel termine fissato per il deposito del ricorso e, dunque, non sarebbe potuta avvenire successivamente ed ipoteticamente all'odierna udienza: la ragione è che, quando l'ordinamento prevede l'osservanza di un requisito formale a pena di improcedibilità e lo ancora ad un certo termine, l'utilizzazione della qualificazione della improcedibilità impedisce che la causa di improcedibilità possa essere superata e dimostrata inesistente da chi vi è incorso attraverso un'attività successiva, onde, se pure si fosse prodotta la copia notificata e la modalità di notificazione fosse stata effettivamente riconducibile alla categoria della inesistenza od anche solo a quella della nullità, detta produzione sarebbe stata inutilizzabile per superare la già verificatasi causa di improcedibilità (come ampiamente illustrato dalla ricordata sentenza delle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza di cui Essa rappresenta l'approdo);

c) si sostiene, poi, nelle osservazioni che la notificazione della sentenza, di cui si dice nel ricorso, sarebbe stata effettuata in Perugia in un domicilio professionale diverso da quello effettivo del procuratore che sarebbe stato diverso si da "data anteriore alla emissione della sentenza": ma anche tale deduzione, i disparte che nemmeno è stata documentata, se pure lo fosse stata sarebbe stata inidonea a superare la causa di improcedibilità e ciò per quanto osservato sopra sub b).

3. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato improcedibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, atteso che parte resistente non aveva sollevato la questione di improcedibilità nel controricorso, che è stata prospettata solo dalla relazione tenuta in udienza dal Consigliere relatore.

p.q.m.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 26 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

La Nuova Procedura Civile